

LEGGE 24 maggio 2002, n.103

Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia.

GU n. 127 del 1-6-2002

in vigore dal: 16-6-2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato

tutte le annualita' dei rispettivi curricula, nonche' i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 maggio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1028):

Presentato dal sen. Asciutti ed altri il 18 gennaio 2002.

Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 29 gennaio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 3a, 5a e 11a.

Esaminato dalla 7a commissione il 5 febbraio 2002 e approvato il 6 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2301):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 febbraio 2002, con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 5, 6 e 12 marzo 2002.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 17 aprile 2002, con il parere delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 23 aprile 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1028-B):

Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 6 maggio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 3a, 5a e 11a.

Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante e approvato il 15 maggio 2002.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- La legge 30 ottobre 1940, n. 1636, reca: "Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, reca: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia".

- Il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole), e' il seguente:

"Art. 2 (Filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Alle filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attivita' lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive universita' o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive universita' o istituti superiori.

2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attivita' in Italia, trasmettono al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale e' stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'attivita' delle filiazioni e' autorizzata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. Le universita' e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attivita' di insegnamento, contratti di diritto privato in conformita' alle norme sui contratti di insegnamento previste per le universita' statali, nonche' ai sensi dell'art. 2222 del codice civile".

Avvertenza: